

Sintesi di alcune novità previste dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

NORMATIVA

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Introduce significative modifiche alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Principali novità introdotte.

1. Unificazione degli accordi precedenti

L'Accordo sostituisce integralmente quelli del 2011, 2012 e 2016, creando un testo unico che definisce in modo organico la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per tutte le figure aziendali coinvolte nella sicurezza sul lavoro, inclusi lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e coordinatori per la sicurezza.

2. Obblighi formativi per i datori di lavoro

Per la prima volta, anche i datori di lavoro che non svolgono direttamente il ruolo di RSPP sono tenuti a frequentare corsi di formazione specifici.

L'Accordo stabilisce che tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio di almeno 16 ore.

Il corso include:

- Modulo Giuridico-Normativo
- Modulo di Organizzazione e Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SSL)
- Formazione Specifica per Datori di Lavoro nei Cantieri

I datori di lavoro che operano come imprese affidatarie in cantieri devono frequentare un "Modulo aggiuntivo Cantieri" della durata di almeno 6 ore, in aggiunta al corso base.

Modalità di Erogazione della Formazione

Il corso può essere svolto in:

- Aula
- Videoconferenza sincrona
- E-learning

Aggiornamento Periodico

Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore.

I datori devono completare la formazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (entro maggio 2027). È previsto un periodo transitorio di 12 mesi in cui sono ancora validi i corsi precedenti.

Riconoscimento dei Crediti Formativi

Chi ha già frequentato corsi per RSPP, ASPP, Coordinatori per la sicurezza o Dirigenti può ottenere crediti formativi ed essere esonerato dai corsi base, ma resta l'obbligo di aggiornamento.

Verifica dell'apprendimento e efficacia formativa

Tutti i percorsi formativi devono includere:

- Test in ingresso
- Verifiche intermedie
- Verifica finale, con soglia minima del 70% per il superamento

- Valutazione dell'efficacia formativa durante l'attività lavorativa, attraverso strumenti come questionari di gradimento e analisi degli infortuni.

Facciamo ora una precisazione sul tema premesso.

In linea di principio, la giurisprudenza è costante nel sostenere che, nelle società con un consiglio di amministrazione, quest'ultimo, nella sua interezza, sia il datore di lavoro.

Infatti, secondo il Codice civile, il Cda è l'organo deputato alla gestione dell'impresa e quindi quell'organo con gli adeguati poteri decisionali e di spesa, requisiti indefettibili per il testo unico salute e sicurezza per assumere il ruolo di datore; quindi, in conclusione, tutti i consiglieri dovrebbero assolvere agli obblighi formativi stabiliti dall'accordo.

Vero anche che la stessa giurisprudenza ammette che il consiglio di amministrazione possa deliberare una delega di funzioni, individuando, al suo interno, un consigliere come datore di lavoro per le finalità di sicurezza e, in questo caso, l'unico discendente dovrebbe essere lui.

La delega è tuttavia correttamente esercitata dal consiglio, se il soggetto scelto, ancorché sia anche il titolare del rapporto di lavoro, sia comunque un consigliere con deleghe ampie ed effettive di gestione dell'impresa, tale da averne la responsabilità.

Se nelle società di piccole dimensioni è una valutazione relativamente semplice, la distribuzione delle deleghe nelle società complesse deve fare i conti, prima ancora che con il testo unico salute e sicurezza, con il Codice civile, che è perentorio nell'esigenza di un adeguato assetto organizzativo dell'impresa.

In buona sostanza, l'amministratore individuato dal consiglio come datore di lavoro non è esito di una delega a monte come suddivisione di compiti, ma conseguenza di una valutazione degli adeguati assetti organizzativi che hanno messo "al centro" quel consigliere delegato per sue responsabilità decisionali e di spesa.

5. Formazione dei Preposti

- Durata del corso aumentata da 8 a 12 ore, da effettuare solo dopo il completamento della formazione lavoratori.
- Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni, della durata di 6 ore.
- Erogazione esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona; l'e-learning è vietato.
- Obbligo di verifica finale dell'apprendimento e valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa.
- Svolgimento del nuovo corso di aggiornamento entro 12 mesi se sono passati più di 2 anni dallo svolgimento dell'ultimo corso o aggiornamento.

6. Formazione dei Dirigenti

- Durata del corso ridotta da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili.
- Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, della durata di 6 ore.

7 Formazione per Addetti alle Attrezzature

- Introdotti nuovi corsi per attrezzature specifiche, come carriponte, caricatori per materiali e macchine raccogli-frutta, da svolgere entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
- Erogazione esclusivamente in presenza; vietato l'e-learning e la videoconferenza.
- Escavatori idraulici – è stato eliminato il riferimento alla massa, pertanto la formazione è obbligatoria anche per escavatori con massa < 6000kg (cd. *miniescavatori*)

Ulteriori importanti novità

È stato eliminato il riferimento dei 60 giorni dall'assunzione per lo svolgimento dei corsi per lavoratori, pertanto l'obbligo formativo per il neoassunto dovrà essere assolto prima che il lavoratore sia adibito ai rischi di mansione; questo passaggio è molto importante perché spesso la formazione veniva effettuata dopo l'inizio dell'attività soprattutto in caso di nuove aziende o lavoratori privi di formazione.

Verifica dell'efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa, da svolgere ad una certa distanza di tempo attraverso questionari da somministrare, checklist di valutazione oppure analisi infortunistica aziendale.

Confidiamo di aver fornito delle informazioni utili e di avervi sensibilizzato sull'argomento.